



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6308

Seduta del 06/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E A QUELLE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (ART. 16 C. 2BIS, L.R. 26/2003)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Anna Maria Ribaudò Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI :

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Quarta;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche ";

VISTI:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *"Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione"*;
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *"Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003;

ATTESO che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono *“contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità ai PTCP vigenti, o ai PTC dei Parchi regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.”*;

VISTA la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Mantova, trasmessa con nota prot. reg. n. T1.2015.0057437 del 12/11/2015;

VISTA la richiesta di integrazioni regionale prot. n. T1.2015.0064887 del 22/12/2015 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e delucidazioni in merito ai criteri localizzativi aggiuntivi proposti;

VISTE le integrazioni trasmesse con nota prot. reg. n. T1.2016.0000577 del 07/01/2016 e con nota prot. reg. n. T1.2016.0014669 del 21/03/2016;

VISTA la richiesta di integrazioni regionale prot. n. T1.2016.0019854 del 21/04/2016 con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito al criterio localizzativo proposto relativo alle aree di ricarica della falda profonda;

VISTE le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Provincia con nota prot. reg. n. T1.2016.0031236 del 17/06/2016 e con nota prot. reg. n. T1.2016.0064239 del 14/12/2016;

VISTA la ulteriore nota regionale prot. n. T1.2017.0004407 del 26/01/2017 che ha fornito alla Provincia elementi utili ai fini dell'individuazione sito-specifica dell'area di ricarica, cui applicare criteri escludenti;

VISTE le considerazioni della Provincia trasmesse con nota prot. reg. n. T1.2017.0007423 del 09/02/2017;

TENUTO CONTO che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già



Regione Lombardia

LA GIUNTA

effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale, anche al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato;

RITENUTO, pertanto, che una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR per tutto il territorio regionale, da attribuire su base provinciale nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione, può essere riconosciuta in forza di specifiche caratteristiche e per limitate porzioni territoriali;

VISTA la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

VALUTATA la relazione di dettaglio della Provincia di Mantova e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

STABILITO che il criterio localizzativo aggiuntivo approvato con la presente deliberazione, si applica alle istanze di progetti di impianti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della d.g.r. sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali, definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Mantova approvato con d.g.r. n. 8890 del 20 gennaio 2009;

RITENUTO che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

VISTI il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Mantova, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;
3. di stabilire che il criterio localizzativo aggiuntivo approvato tramite la presente deliberazione si applica alle istanze di progetti di impianti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione del presente atto sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali, definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Mantova approvato con d.g.r. n. 8890 del 20 gennaio 2009;
4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;
5. di stabilire che la Provincia di Mantova provveda a trasmettere gli shapefile del criterio localizzativo provinciale, aggiuntivo rispetto a quelli regionali ed approvati con la presente delibera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;
6. di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla Provincia di Mantova;
7. che la Provincia di Mantova provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul



Regione Lombardia
LA GIUNTA

proprio sito istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente delibera.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Mantova – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Introduzione

Con nota prot. reg. n. T1.2015.0057437 del 12/11/2015, la Provincia di Mantova ha trasmesso la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Mantova, comprensiva degli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. n. T1.2015.0064887 del 22/12/2015 sono state chieste integrazioni, al fine della verifica di coerenza della relazione col P.R.G.R., in particolare è stato chiesto *“di chiarire se le valutazioni del PTCP abbiano valenza generale o se siano riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale” e “se in alcuni contesti del territorio mantovano sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo rispetto ad altre aree individuate comunque come zone di ricarica di acquiferi profondi, per specifiche motivazioni ambientali o idrogeologiche”*.

La Provincia di Mantova ha trasmesso integrazioni con nota prot. reg. n. T1.2016.0000577 del 07/01/2016 in cui:

- vengono illustrate le motivazioni che hanno portato alla definizione delle zone di ricarica degli acquiferi profondi;
- viene illustrata la criticità data dalla presenza di elevate concentrazioni di nitrati nelle falde dell'area;
- si informa della presenza di progetti relativi a campi pozzi nella zona.

La Provincia ha inviato ulteriori integrazioni (prot. reg. n. T1.2016.0014669 del 21/03/2016), con le quali ha riproposto l'inserimento di tutta l'area mantovana di ricarica della falda profonda come criterio localizzativo escludente per discariche di “rifiuti pericolosi e non”, portando come motivazioni:

- l'area di ricarica occupa il 14% della superficie provinciale;
- l'ATO di Mantova ha previsto la realizzazione di campi pozzi nei Comuni di Medole e Guidizzolo, realizzando anche il collegamento degli acquedotti per un elevato numero di Comuni (27% di quelli provinciali);
- gli interventi citati nell'area avranno un valore di circa 40 milioni di euro e consentiranno di non utilizzare numerosi pozzi privati che attingono da falde spesso inquinate;
- studi epidemiologici evidenziano eccessi di mortalità per alcune patologie nel Comune di Castiglione delle Stiviere.

A seguito della documentazione presentata, Regione ha inviato ulteriore nota prot. n. T1.2016.0019854 del 21/04/2016, nella quale:

- ha richiamato quanto già chiesto con la nota del 22/12/2015 citata;
- ha evidenziato in particolare che: *“se le motivazioni addotte riguardo alla previsione di investimenti di particolare rilievo strategico, ambientale e finanziario possono certamente rappresentare un elemento importante da considerare nell'istruttoria della relazione provinciale, non è ancora stata individuata alcuna area delimitata e specifica secondo quanto indicato nella nota citata. In particolare, secondo quanto già rappresentato nella riunione richiamata, è necessario che sia perimetrata, con criteri idrogeologici, l'area di monte relativa ai campi pozzi individuati da Autorità d'ATO”*.

La Provincia ha trasmesso ulteriori integrazioni (prot. reg. n. T1.2016.0031236 del 17/06/2016) con le quali ha riproposto l'inserimento di tutta l'area mantovana di ricarica della falda profonda come criterio localizzativo escludente per discariche di “rifiuti pericolosi e non”, affermando che tale area è *“comprendente le aree a nord dei campi pozzi di Guidizzolo e Medole”*.

La Provincia ha ulteriormente ribadito la propria posizione con nota del 14/12/2016 (prot. reg. n. T1.2016.0064239), nella quale ha ribadito: *“la necessità di tutelare la specificità del territorio mantovano che vede, in prossimità dell’area di ricarica degli acquiferi profondi, la prossima realizzazione di un campo pozzi, destinato ad alimentare le acque potabili della quasi totalità del territorio provinciale e dei suoi abitanti”*.

Con nota regionale prot. n. T1.2017.0004407 del 26/01/2017:

- si è richiamata la nota regionale del 21/04/2016 citata;
- si è affermato quanto segue: *“Ai fini dell’individuazione di tale area delimitata e specifica da parte di codesta Provincia, da adottare anche valutando opportuni criteri prudenziali, si ritiene utile rendere noto che, con d.g.r. n. 6027 del 19 dicembre 2016, è stata effettuata la presa d’atto della proposta del nuovo Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). La documentazione che costituisce la proposta di PTUA e già inoltrata a codesta Amministrazione, seppure il Piano non abbia ancora concluso il suo iter fino all’approvazione definitiva, costituisce comunque il quadro conoscitivo regionale più recente ed aggiornato in materia e pertanto è un riferimento tecnico utile a garantire l’effettiva ed efficace tutela ambientale. In tale documento, le aree di ricarica della falda sono state completamente riviste ed è stata definita la nuova tipologia delle zone di ricarica/scambio: tali aree di ricarica/scambio, sono quelle in cui la falda superficiale ricarica la seconda falda e, quindi, proprio la fattispecie che interessa le discariche, dove il rischio è che una eventuale contaminazione della falda superficiale da parte dell’impianto, contamini anche la falda utilizzata a scopo potabile. A fini collaborativi, si ritiene pertanto che tale nuova informazione debba essere utilizzata da parte di codesta Provincia ai fini della dell’individuazione sitospecifica dell’area di ricarica, cui applicare criteri escludenti”*;
- si è chiesto un riscontro ai fini della conclusione del procedimento.

La Provincia ha risposto con nota del 09/02/2017 (prot. reg. n. T1.2017.0007423), nella quale:

- richiama le note precedenti, il PTCP vigente (D.C.P N. 3 del 08/02/2010) e la delibera di Giunta Provinciale n.146 del 14/12/2015 (*“Relazione sullo stato di attuazione Programma Regionale Gestione Rifiuti – Aree idonee e non alla localizzazione degli impianti in provincia di Mantova ai sensi della L.R. 26/03”*);
- evidenzia la vulnerabilità degli acquiferi della zona;
- richiama gli aspetti già evidenziati relativi al piano d’ambito, aggiungendo inoltre che nel Comune di Cavriana sono già presenti due pozzi;
- richiama gli eccessi di mortalità presenti per alcune patologie nel Comune di Castiglione delle Stiviere;
- solleva presunte incongruenze nella perimetrazione delle nuove aree di ricarica/scambio nell’ambito del nuovo PTUA;
- ribadisce la richiesta che regione approvi *“il criterio escludente anziché penalizzante per la zona di ricarica degli acquiferi profondi relativamente alla costruzione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non e di varianti sostanziali a quelle esistenti che implicino consumo di suolo, per tutti i confini amministrativi dei comuni di: Comuni Cavriana, Castiglione delle Stiviere, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Goito, Guidizzolo, Medole, Marmiolo, Roverbella”*;
- in via subordinata, chiede di *“estendere la tutela escludente all’intero areale individuato nel PTUA come aree di ricarica/scambio, con estensione ai confini amministrativi dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Guidizzolo, Solferino e Cavriana”*.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Provincia di Mantova ha trasmesso correttamente gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera.

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Provincia nella propria relazione, con l'esito dell'istruttoria e le motivazioni, anche a seguito delle controdeduzioni avanzate dalla Provincia stessa sopra riassunte. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna "Esito istruttoria" riporti la dicitura "approvato", con le limitazioni e precisazioni di seguito indicate.

Proposta relazione Provincia	Esito istruttoria	Motivazione
Distanza da funzioni sensibili per "Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili" portata da 500 m (PRGR) a 1000 m	NON approvato	Il criterio non è presente nel PTCP di Mantova. E' necessario mantenere la medesima valenza per criteri già stabiliti nel PRGR su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato. La valutazione di tale distanza è già stata effettuata nell'ambito del PRGR, sottoposto a VAS, e non sono motivate differenze dovute esclusivamente alla Provincia di riferimento. Per le motivazioni esposte, risulta incoerente con il PRGR.

Distanza da funzioni sensibili per “Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all’agricoltura”, a meno di alcune eccezioni individuate, portata da 500 m (PRGR) a 1000 m	NON approvato	Il criterio non è presente nel PTCP di Mantova. E’ necessario mantenere la medesima valenza per criteri già stabiliti nel PRGR su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato. La valutazione di tale distanza è già stata effettuata nell’ambito del PRGR, sottoposto a VAS, e non sono motivate differenze dovute esclusivamente alla Provincia di riferimento. Per le motivazioni esposte, risulta incoerente con il PRGR.
Introduzione del criterio escludente per tutti gli impianti “Zona sismica 3 e 2 (solo per i nuovi impianti che effettuano operazioni di trattamento rifiuti liquidi pericolosi)”	NON approvato	Il criterio non è presente nel PTCP di Mantova. La normativa sismica disciplina già le modalità di progettazione e di verifica (da effettuare obbligatoriamente sul progetto in base al dm 14/01/2008) che garantiscono la sicurezza per ciascuna area. Sono pertanto già previste modalità per superare in modo definitivo la criticità relativa alla eventuale sismicità.
Introduzione del criterio escludente per le sole discariche “Zona sismica 2 (nuove discariche di rifiuti speciali pericolosi)”	NON approvato	Il criterio non è presente nel PTCP di Mantova. La normativa edilizia e sismica disciplina già le modalità di progettazione e di verifica (da effettuare obbligatoriamente sul progetto in base al dm 14/01/2008) che garantiscono la sicurezza. Sono pertanto già previste modalità per superare in modo definitivo la criticità relativa alla eventuale sismicità.
Introduzione del criterio escludente per le sole discariche “Aree di ricarica dell’acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi”	PARZIALMENTE APPROVATO	Si rimanda al paragrafo successivo

Criterio “Aree di ricarica dell’acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi”

Per quanto riguarda tale criterio, si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) Il criterio è previsto dal PTCP provinciale (art. 51.2), ma riguarda la medesima tipologia di area già prevista dal PRGR come “penalizzante”;
- 2) è necessario mantenere la medesima valenza per criteri già stabiliti nel PRGR su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare una uniforme tutela per le falde profonde ed evitare immotivate

distorsioni competitive nel mercato, fatte salve motivazioni riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale;

- 3) le motivazioni portate dalla Provincia relativamente alla vulnerabilità della falda sono connaturate a tutte le aree di ricarica delle falde profonde individuate nell'intero territorio regionale e pertanto sono già state valutate nella procedura di approvazione e valutazione ambientale strategica del PRGR;
- 4) la presenza di nitrati nella falda, portata dalla Provincia come motivazione, risulta essere una criticità diffusa quasi ubiquitariamente in tutta la pianura lombarda e pertanto già valutata nella procedura di approvazione e valutazione ambientale strategica del PRGR;
- 5) le motivazioni legate al campo pozzi previsto tra Medole e Guidizzolo sono condivisibili, vista l'importanza dell'opera per l'intero sistema idrico mantovano, ma relative soltanto all'area di questi Comuni ed a quelli a monte idrogeologico;
- 6) la motivazione legata all'eccesso di mortalità nel Comune di Castiglione delle Stiviere non è riferibile direttamente e con certezza alla falda acquifera e comunque riguarda soltanto lo specifico territorio e non tutta l'area di ricarica delle falde profonde mantovana;
- 7) la Provincia, nella sua ultima nota, cita esplicitamente ed in particolare i Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Guidizzolo, Solferino e Cavriana;
- 8) si richiamano le motivazioni illustrate nella nota regionale citata del 26/01/2017, per le quali risulta opportuno utilizzare come riferimento le nuove zone di ricarica/scambio individuate dal nuovo PTUA adottato;
- 9) nella zona dell'alto mantovano il nuovo PTUA adottato individua una zona di ricarica/scambio, che interessa anche i Comuni di Medole e Guidizzolo nei quali è previsto il campo pozzi;
- 10) il nuovo PTUA adottato individua anche l'andamento piezometrico della falda nell'area, dal quale è possibile desumere quali Comuni siano a monte idrogeologico e quali no (a valle o laterali) rispetto a Medole e Guidizzolo (aree dei previsti campi pozzi);
- 11) la zona di ricarica/scambio dell'alto mantovano, interessa – oltre ai Comuni di Medole e Guidizzolo – anche i Comuni di Goito (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Volta Mantovana (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Cavriana (a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Solferino (a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Castiglione delle Stiviere (a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Castel Goffredo (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Ceresara (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Casalmoro (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo), Monzambano (non a monte idrogeologico di Medole/Guidizzolo).

Si ritiene pertanto che si possa approvare un criterio escludente relativo alla sola porzione di zona di ricarica/scambio, individuata dal nuovo PTUA adottato con d.g.r. n. 6027 del 19 dicembre 2016, ricadente nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Guidizzolo, Solferino e Cavriana.

Di seguito è, dunque, riepilogato il criterio proposto dalla Provincia di Mantova che viene approvato, con le modifiche indicate:

Criterio provinciale approvato	Tipo di criterio	Modalità di applicazione
Porzione di zona di ricarica/scambio individuata dal PTUA ricadente nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Guidizzolo, Solferino e Cavriana	ESCLUDENTE	Il riferimento per individuare la zona è la proposta di PTUA adottata con d.g.r. n. 6027/2016. Nel caso in cui l'area sia modificata nel PTUA, si

		<p>considererà quella aggiornata, ma sempre soltanto per la porzione ricadente nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Guidizzolo, Solferino e Cavriana.</p> <p>Per le tipologie di istanze a cui applicare il criterio, il riferimento è l'art. 51.2, comma 3 degli indirizzi normativi del PTCP della Provincia di Mantova.</p>
--	--	---

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Provincia di Mantova, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nel presente Allegato, sul proprio sito istituzionale.